Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Venerdì, 24 luglio 1925** | **Numero 170**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1475.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. 1192.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Fermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 29 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Fermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fermo è autorizzata ad imporre un'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

L'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceric, confezioni e mode, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 50; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 25; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 25;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli l'imposta viene ridotta come segue:

esercizi aperti da uno a dieci giorni, L. 30;

da dieci giorni ad un mese, oltre le prime 30, L. 15;

per ogni mese successivo, L. 15.

Art. 3.

L'imposta sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente, in ragione di anno:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 50.

Si intendono banchi stabili o fissi per l'applicazione della presente imposta, quelli che sono fissati solidamente al terreno, o, non essendo stati fissati nel terreno, sono eretti giornalmente nelle strade o nelle piazze.

Art. 4.

Per i Comuni che sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le imposte di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari e di cura, le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

L'imposta pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

L'imposta pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla imposta sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera limitatamente ai Comuni dove le fiere hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e i rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

L'imposta sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Fermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 119. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Fermo.

Art. 1.

Chiunque nella circoscrizione camerale apre un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere ed esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare l'imposta di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera a imporre il tributo in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per la vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione, di pubblici incanti tanto all'aperto quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi e mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denuncia alla Camera di commercio a termine dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza avere ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denunzia. Contemporaneamente devesi effettuare il pagamento, presso la Camera o l'esattore comunale, dell'imposta dovuta.

Art. 3.

La denunzia deve essere compilata in conformità delle prescrizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'articolo 87 del relativo regolamento e deve indicare anche la durata dell'esercizio e il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunziato, deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli precedenti ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denunzia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto all'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato che farà carico al contribuente.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denunzia dell'esercizio e la riscossione dell'imposta e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmettono alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati e ne versano l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 9.

La decisione delle controversie sull'applicazione dell'imposta, spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni solo per quei ricorsi che sono accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della imposta, salvo rimborso.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi. Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1476.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. 1193.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 21 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Trieste è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceríe, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 40; da 10 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 30; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 20;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 40.

Art. 4.

Per i Comuni che sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari o di cura, le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che risultano già iscritti nei ruoli dell'imposta della circoscrizione camerale di Trieste;

b) gli esercizi temporanei ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

c) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

d) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

e) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

g) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1925
Atti del Governo, registro 238, foglio 120. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Trieste.

Art. 1.

Chiunque apra nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Trieste un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con un veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1193, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 9.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nel regolamento generale 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1477.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1925, n. 1203.

Istituzione di tre Ispettorati di sanità militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e le sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla lettera *r*) dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, modificato dall'art. 1 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 552, sono sostituite le lettere seguenti:

r) il generale medico capo e i tre generali medici ispettori di sanità militare;

s) il generale commissario.

Art. 2.

La dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 3.

La presidenza del Collegio medico superiore, di cui al R. decreto 5 novembre 1920, n. 1597, potrà essere assunta da un ufficiale generale medico richiamato dal congedo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 128. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1478.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1207.

Dichiarazione di festa nazionale del giorno 4 ottobre 1926, anniversario del VII centenario della morte di San Francesco di Assisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 4 ottobre 1926, anniversario del VII centenario della morte di San Francesco di Assisi, è dichiarato festa nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 132. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1479.

REGIO DECRETO 6 luglio 1925, n. 1210.

Dipendenza, attribuzioni e sedi degli Ispettori di sanità militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1203;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti tre Ispettorati di sanità militare, aventi rispettivamente sede a Milano, Firenze e Napoli, cui è affidata l'alta vigilanza tecnica e scientifica sul servizio sanitario militare.

L'Ispettorato di Milano esercita la sua azione nel territorio dei corpi d'armata di Torino, Milano, Trieste e Verona.

L'Ispettorato di Firenze la esercita nel territorio dei corpi d'armata di Bologna, Firenze e Roma.

L'Ispettorato di Napoli la esplica nel territorio dei corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo.

Gli Ispettorati, organi tecnici ispettivi e di consulenza del Ministero della guerra, non hanno funzioni disciplinari ed amministrative sul personale e sul servizio sanitario, che rimangono di spettanza dei Comandi di corpo d'armata e dei Comandi di divisione militare territoriale, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Gli Ispettorati sono diretti da generali medici e sono costituiti come risulta dall'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

Gli ispettori di sanità militare provvedono principalmente:

a) **a coordinare il servizio delle Direzioni e stabilimenti sanitari della propria zona, risolvendo quelle questioni di carattere tecnico che non richiedano un diretto intervento ministeriale;**

b) **a compiere studi per un migliore funzionamento dei servizi sanitari in pace e in guerra, formulando concrete proposte al Ministero della guerra;**

c) **a predisporre la pronta e regolare mobilitazione del servizio sanitario nella propria zona, in base alle istruzioni ricevute;**

d) **a promuovere e ad incitare il miglioramento della cultura tecnico-professionale dei dipendenti ufficiali medici, specialmente a mezzo dei centri di studi universitari e clinici;**

e) **a curare frequenti ed opportuni rapporti con gli ufficiali medici delle categorie in congedo, per tenerli al corrente degli sviluppi della tecnica sanitaria militare;**

f) **a dare incremento agli studi relativi a speciali rami della scienza medica militare, come, ad es.: igiene e medicina legale militare, patologia coloniale, traumatologia di guerra, studi sulla leva, ecc., mettendo a frutto l'esperienza della guerra e delle speciali provvidenze che ne sono seguite;**

g) **ad ispezionare, vigilare ed aiutare l'attività di particolari organi del servizio sanitario militare esistenti nella propria zona, come, ad es.: scuole, istituti, farmacie, ecc., al fine di ottenere il migliore possibile rendimento di studi e di opere;**

h) **a promuovere e stabilire frequenti relazioni con le autorità civili e marittime, allo scopo di ottenere la più proficua collaborazione e la più conveniente suddivisione di compiti.**

Art. 4.

Gli ispettori dipendono direttamente dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare) per quanto riguarda le loro funzioni. Disciplinarmente dipendono dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

Per quanto concerne studi da compiere o provvedimenti da adottare inerenti al funzionamento del servizio sanitario in pace ed in guerra, essi possono ricevere istruzioni e direttive anche dai Comandi designati d'armata e dai Comandi di corpo d'armata.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la competenza e la dipendenza dei direttori di sanità.

I direttori di sanità avranno però diretta corrispondenza con gli ispettori per le questioni di carattere tecnico e scientifico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 135. — CASATI.

—

Tabella organica indicante la composizione dell'ufficio degli Ispettori di sanità militare.

	Generali	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Note
Generale medico	1	—	—	—	
Ufficiale superiore medico (1) (ten. col. o maggiore) addetto	—	1	—	—	
Ufficiale inferiore medico (1) (capitano o subalterno) addetto	—	1	—	—	
Sottufficiale di sanità (2)	—	—	1	—	
Scritturali (2)	—	—	—	2	
Ordinanze d'ufficio (2)	—	—	—	2	
TOTALE	1	2	1	4	
	3				

(1) Gli ufficiali medici addetti sono comandati da Direzioni o stabilimenti sanitari della zona, debbono essere scelti in base a particolari requisiti tecnico-professionali, istituendo un conveniente turno, a congrui periodi di tempo.

(2) Sono tratti ordinariamente dagli stabilimenti sanitari dipendenti. Possono essere anche di arma combattente o delle compagnie distrettuali.

Roma, addì 6 luglio 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1480.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1925, n. 1205.

Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Ufficio stenografico e di una Direzione dei servizi elettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ufficio stenografico alla dipendenza del Ministro per l'interno.

All'Ufficio è preposto, come direttore amministrativo, un questore od ispettore generale di pubblica sicurezza. Vi è pure addetto, come vice direttore amministrativo, un commissario di pubblica sicurezza.

Il rimanente personale, da assegnarsi al detto Ufficio, è stabilito in conformità dei ruoli di cui alla tabella *A*, annessa al presente decreto.

Art. 2.

Sono istituiti pure, alla dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza, i seguenti posti di gruppo *B*:

1 posto di direttore amministrativo dei servizi elettrici, grado 8°.

1 posto di vice direttore amministrativo dei servizi elettrici, grado 9°.

1 posto di direttore tecnico dei servizi elettrici, grado 8°.

1 posto di vice direttore tecnico dei servizi elettrici, grado 9°.

Art. 3.

Per la prima attuazione del presente decreto i posti dei ruoli del personale stenografico e dei servizi elettrici, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e dell'art. 2, sono assegnati, a scelta del Ministro per l'interno, fra il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che ne faccia domanda non oltre il 31 luglio 1925, il quale sia riconosciuto provvisto dei requisiti necessari per il disimpegno del servizio.

L'assegnazione dei gradi da attribuirsi al personale di cui ai precedenti articoli è fatta dal Ministro, tenuto conto dell'anzianità di servizio, del merito e della capacità tecnica di ciascun impiegato.

Art. 4.

Per la retribuzione delle prestazioni straordinarie rese dalle 22 della sera alle 6 della mattina, dal personale addetto all'Ufficio stenografico e da quello di cui all'art. 2, si applicano i compensi nelle misure stabilite dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, aumentate della metà. Le ore di lavoro straordinario possono superare le settantacinque mensili, ma non le cento.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 130. — CASATI.

TABELLA A.

Ruoli organici del personale dell'ufficio stenografico presso il Ministero dell'interno.

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti
7°	Direttore tecnico dei servizi stenografici	1
8°	Stenografi capi	3
9°	Stenografi principali	4
10°	Stenografi	8
11°	Stenografi aggiunti	
		16

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti
9°	Aiutanti stenografi capi	1
10°	Aiutanti stenografi principali	2
11°	Primi aiutanti stenografi	4
12°	Aiutanti stenografi	6
13°	Alunno stenografo	1
		14

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1481.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1204.

Trasporto fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 50 - Provvedimenti profilattici in caso di endemie, ecc. . . . . . . L.	50,000 —
Cap. n. 72 - Acquisto, funzionamento, ecc. . . . . »	450,000 —
Cap. n. 76 - Contributo alle provincie, ecc. . . . . »	700,000 —
Cap. n. 79 - Abbonamento, impianto, manutenzione, ecc. . . . . »	450,000 —
Cap. n. 108 - Spese relative al mantenimento, all'ampliamento ed al restauro degli immobili, aeroscali, ecc. . . . . . . »	8,220,000 —
Cap. n. 110-*bis* - Eventuali deficienze di cassa, ecc. . . . . »	39,228.55
In totale . . . L.	9,909,228.55

In diminuzione:

Cap. n. 38 - Personale dell'Amministrazione, ecc. . . . . L.	15,000 —
Cap. n. 63-*ter* - Premi per operazioni di polizia, ecc. . . . . »	450,000 —
Cap. n. 75 - Fitto di locali per gli uffici. »	950,000 —
Cap. n. 86-*bis* - Spese per l'esecuzione di provvedimenti, ecc. . . . . »	200,000 —
Cap. n. 95 - Stipendi ed assegni . . . . »	1,500,000 —
Cap. n. 97 - Indennità varie . . . . . »	1,500,000 —
Cap. n. 99 - Sussidi al personale, ecc. »	100,000 —
Cap. n. 101 - Spese di liti . . . . . . »	50,000 —
Cap. n. 102 - Spese casuali . . . . . . »	70,000 —
Cap. n. 107 - Spese relative al mantenimento, ecc. . . . . »	5,039,228.55
Cap. n. 130-*bis* - Spese per la visita in Italia, ecc. . . . . »	35,000 —
In totale . . . L.	9,909,228.55

Art. 2.

Nel conto dei residui dello stesso stato di previsione, per l'esercizio predetto, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 213 (aggiunto) - Fitto di locali per caserme. . . . . L.	450,000
Cap. n. 259 (aggiunto) - Contributo dello Stato, ecc. . . . . »	35,160
In totale . . . L.	485,160

In diminuzione:

Cap. n. 75 - Fitto di locali, ecc. . . . L.	150,000
Cap. n. 224 (aggiunto) - Fitto di locali per caserme della Regia guardia . . . . »	335,160
In totale . . . L.	485,160

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 129. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1482.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1925, n. 1206.

Provvedimenti vari riguardanti personali dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari, di cui alla tabella n. 66 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari di cui all'allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

I posti aumentati nel ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti civili di cui alla tabella n. 66 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata con l'allegato al presente decreto, sono conferiti ai ciechi di guerra attualmente addetti in qualità di telefonisti presso l'Amministrazione della guerra.

Detti telefonisti sono inscritti nel ruolo, secondo l'ordine determinato dalla data di assunzione in servizio; a parità di tale data la precedenza è stabilita dall'età.

Art. 3.

Entro i limiti dei posti vacanti nel ruolo del personale dei commissari di leva, di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le funzioni dei commissari stessi possono affidarsi ad ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria ordinaria o speciale di grado non inferiore a capitano e non superiore a tenente colonnello.

Ai detti commissari sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309. Inoltre spettano loro, se riconosciuti meritevoli, gli stessi aumenti di stipendio cui avrebbero avuto diritto anche per promozione, in caso di richiamo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici, i commissari di leva provenienti dagli ufficiali in posizione ausiliaria sono tutti classificati nel grado che, secondo le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, corrisponde a quello che essi precedentemente rivestivano nell'Esercito secondo la loro anzianità in quest'ultimo grado.

Però gli ufficiali nominati commissari di leva dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono classificati, sempre ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo l'ultimo ufficiale dello stesso grado già nominato commissario di leva.

Sono abrogati l'art. 19 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, l'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e l'art. 29 1° comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto un posto di capo tecnico aggiunto di artiglieria e del genio, di cui alla tabella n. 63 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, può essere conferito, in deroga alle disposizioni che regolano l'assunzione del personale, a impiegato di altra Amministrazione, che possegga speciali requisiti di capacità, da riconoscersi dal Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

Art. 5.

Agli ufficiali chiamati a coprire posti della carriera amministrativa del Ministero della guerra, ai termini dell'articolo 137 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, spetta esclusivamente il trattamento economico del loro grado militare, anche se disimpegnino funzioni di gradi superiori.

Art. 6.

Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1923, dagli insegnanti del ruolo del Ministero della guerra, nominati in virtù del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1608, vale come servizio di professore straordinario agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 7.

Le promozioni dei sottufficiali di ogni grado, arma e corpo del Regio esercito (esclusa l'arma dei Reali carabinieri) sono effettuate, indipendentemente dalla data in cui si siano resi disponibili i posti da conferire, con la decorrenza, espressa o tacita, risultante dai relativi provvedimenti, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria, con effetto dal 1° aprile 1923.

Art. 8.

Le indennità vestiario giornaliere stabilite per i sottufficiali, appuntati e carabinieri del ruolo generale dei carabinieri Reali, dall'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, sono modificate come segue:

a) per i sottufficiali appartenenti all'arma a piedi, L. 1.25;

b) per gli appuntati ed i carabinieri (compresi gli ausiliari) appartenenti all'arma a piedi, L. 1.10;

c) per i sottufficiali appartenenti all'arma a cavallo, L. 1.45;

d) per gli appuntati ed i carabinieri appartenenti all'arma a cavallo, L. 1.30.

Ai militari musicanti della legione allievi carabinieri Reali di Roma è dovuta l'indennità vestiario giornaliera, stabilita per i militari dell'arma a cavallo dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 131. — CASATI.

TABELLA.

Massaggiatori civili negli ospedali militari
e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari.

(Ruolo transitorio).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Massaggiatori e telefonisti	33

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1483.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1925, n. 1229.

Ripristino dei dazi doganali della tariffa generale, sul frumento, sui cereali minori e sui prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49; 23 dicembre 1923, n. 2773; 23 maggio 1924, n. 919; 10 agosto 1924, n. 1376; 20 ottobre 1924, n. 1649; 25 dicembre 1924, numero 2099; 26 giugno 1925, n. 1046 e 5 luglio 1925, n. 1118;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno 24 luglio corrente sono applicati i dazi della tariffa generale sui cereali e loro derivati in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BOLLUZZO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 161 — CASATI.

TABELLA.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione della merce	Unità	Dazio d'entrata — Lire-oro	Coefficiente di maggiorazione
64	Frumento	Quintale	7.50	—
65	Segala	Id.	4.50	—
67-*b*	Granturco, altro	Id.	1.15	—
70-*a*	Farina di frumento	Id.	11.50	—
70-*c*	Farina di segala	Id.	6.50	—
ex 70-*d*	Farina di avena	Id.	6 —	—
ex 70-*f*	Farina di granturco giallo	Id.	3.15	—
71	Semolino	Id.	15.50	—
72	Paste di frumento	Id.	16 —	—
73	Pane e biscotto di mare	Id.	16 —	—
918	Avena	Id.	4 —	—
925	Crusca	Id.	2 —	—

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1484.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. 1195.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Catania-Riposto (Circumetnea).

N. 1195. R. decreto 21 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Catania-Riposto (Circumetnea).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1485.

REGIO DECRETO 26 giugno 1925, n. 1200.
Autorizzazione al Consorzio irriguo d'Introdacqua a riscuotere i contributi dei soci nelle forme fiscali.

N. 1200. R. decreto 26 giugno 1925, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si accorda, al Consorzio irriguo d'Introdacqua, con sede in Introdacqua, provincia di Aquila, dichiarato obbligatorio con decreto prefettizio 10 dicembre 1924, la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1486.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1209.
Erezione in Ente morale della Società degli Steeple Chases d'Italia, in Roma.

N. 1209. R. decreto 8 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Società degli Steeple Chases d'Italia, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1925.
Modificazioni al n. 58, paragrafo XI, delle istruzioni annesse al decreto Ministeriale 30 aprile 1921 riguardante le norme per l'esercizio degli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 34 del regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Al n. 58 del paragrafo XI delle istruzioni annesse al decreto Ministeriale 30 aprile 1921 sono aggiunti i seguenti commi:

I gabinetti di radiologia impiantati in case di abitazione e che impiegano apparecchi alimentati da tensioni corrispondenti ad una lunghezza di scintilla tra punta e piano da 25 a 35 centimetri e cioè ad una tensione da 150 a 185,000 volts debbono corrispondere alla condizione che il fascio luminoso sia trattenuto in tutte le direzioni, eccetto quella in cui viene utilizzata, da uno strato di materiale opaco equivalente almeno ad una lastra di piombo di due millimetri di spessore. Nella direzione nella quale i raggi vengono utilizzati la protezione del piano sottostante o soprastante all'ammalato dovrà essere costituito da una lastra di piombo dello spessore di almeno millimetri due, o di materiale equivalente, e della superficie di metri due per due.

Per i gabinetti che impiegano apparecchi alimentati da tensioni corrispondenti ad una lunghezza di scintilla maggiore di 35 cm. e fino a 45 centimetri, corrispondenti ad una tensione superiore a 185,000 e fino a 230,000 volts lo spessore dei materiali protettori di cui al comma precedente non potrà essere inferiore a millimetri tre di piombo o di materiale equivalente.

L'ambiente adibito a qualunque applicazione radiologica deve essere fornito di adatti dispositivi che permettano il continuo e sufficiente rinnovarsi dell'aria, in modo che i prodotti nocivi non possano recar danno nè al paziente, nè agli operatori nè ai vicinato.

Ogni gabinetto radiologico è obbligato ad essere provvisto di quei mezzi di protezione del personale operante ed assi-

stente riconosciuti come sufficienti dalla tecnica moderna (guanti, grembiuli, ecc.).

I possessori di preparati di radium sono obbligati a conservare tali preparati in una scatola di piombo che abbia in tutte le direzioni, lo spessore di almeno centimetri cinque.

Roma, addì 18 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

ORDINANZA MINISTERIALE 19 luglio 1925.
Divieto di importazione di ruminanti e suini, loro prodotti ed avanzi, nonchè dei foraggi, paglia, ecc., provenienti dalla Grecia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerata l'esistenza della peste bovina in Grecia;

Riconosciuta la opportunità di adottare provvedimenti per la difesa del patrimonio zootecnico nazionale contro il pericolo della importazione della epizoozia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

E' vietata fino a nuova disposizione la importazione nel Regno dei ruminanti e suini, dei loro prodotti ed avanzi, dei foraggi e della paglia nonchè delle merci imballate con fieno e paglia provenienti dalla Grecia.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 19 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Avola.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Avola;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto risolvere tutti i problemi cittadini, sia per quanto concerne il completo riordinamento dell'azienda comunale, specie in rapporto alla finanza, sia per quanto riguarda la sistemazione dei pubblici servizi;

Ritenuto, d'altra parte, che le condizioni dello spirito pubblico non consentono d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Avola è prorogato di tre mesi.

Siracusa, addì 15 luglio 1925.

Il Prefetto: POIDOMANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° Avviso per smarrimento di ricevute.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali 1° luglio 1923, 1° gennaio e 1° luglio 1924 di L. 250 ciascuna relative alla rendita n. 151566 di L. 500 consolidato 5 % a favore di Sidoti Biagio fu Calogero, domiciliato a New York.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo delle ricevute su dette mediante quietanza dell'intestatario Sidoti Biagio.

Roma, 23 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 18 corrente in Sessano, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 20 luglio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **159**

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 23 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	128 89	Belgio	126 95
Londra	133 651	Olanda	11 05
Svizzera	534 28	Pesos oro (argentino)	25 25
Spagna	397 58	Pesos carta (argent.)	11 10
Berlino (marco oro)	6 50	New-York	27 527
Vienna (Shilling)	3 85	Russia	—
Praga	81 40	Belgrado	48 20
Dollaro canadese	27 50	Budapest	0 0387
Romania	13 39	Oro	531 14

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 40
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	91 425
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 30

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso fra artisti italiani per 25 quadri riproducenti episodi bellici della Guerra italo-austriaca 1915-18.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER LA GUERRA E PER LA MARINA
COMMISSARIO D'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta la necessità di contribuire, a mezzo di illustrazioni grafiche dei più salienti episodi bellici di valore delle nostre guerre d'indipendenza, alla preparazione intellettuale e morale della gioventù italiana;

Decreta:

Articolo unico.

La spesa dei premi da erogarsi con le modalità di cui al programma annesso al presente decreto, in complessive L. 75,000, sarà ripartita come appresso fra i Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'interno (Commissariato di aeronautica) con imputazione rispettivamente ai seguenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa del corrente esercizio:

L. 50,000 al cap. 382-sexies della spesa del Ministero delle finanze;
» 14,000 al cap. 10 del Ministero della guerra;
» 7,000 al cap. 172 del Ministero della marina;
» 4,000 al cap. 102 (residui) del Ministero dell'interno (Commissariato dell'aeronautica).

L. 75,000

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* MUSSOLINI.

Programma di concorso per 25 quadri riproducenti episodi bellici della Guerra italo-austriaca 1915-1918.

Art. 1.

E' aperto un concorso fra artisti italiani per 25 quadri a colori, a soggetto obbligato, illustranti episodi bellici di valore, della Guerra italo-austriaca 1915-1918.

Art. 2.

I soggetti sono i seguenti:

1° *Smontati i pezzi, rimane sempre l'artigliere per combattere.*

Sul Monfenera, il 19 novembre 1917, il capitano Di-Cocco Alfredo tiene le sue batterie del 9° reggimento, in posizione avanzata. Dense masse di fanteria nemica si slanciano all'assalto, ma con il tiro serrato, efficace dei suoi pezzi, il prode ufficiale le decima e disperde. Una nuova valanga di fuoco distrugge ad uno, ad uno, i suoi pezzi e abbatte i suoi ufficiali. Con eroica risoluzione il Di-Cocco sale su di un pezzo smontato, chiama a raccolta i pochi artiglieri superstiti, e alla testa dell'esigua schiera, si slancia alla baionetta contro le ondate nemiche.

Colpito in fronte, consacra con la morte il suo eroismo.

2° *Enrico Toti.*

Volontario di guerra quantunque privo della gamba sinistra, il 6 agosto 1916 con il 3° battaglione bersaglieri ciclisti, esce primo dalla trincea, e sotto l'uragano delle bombarde, con l'aiuto della gruccia, attraversa la zona battuta. Due volte ferito, a stento perviene nella posizione nemica, dove un terzo proiettile lo raggiunge, colpendolo a morte in uno sforzo supremo egli lancia all'austriaco, quale ultima sfida, la gruccia di legno, che in vita gli è stata compagna e, baciando il piumetto, s'abbatte per sempre.

3° *Emilio D'Angelo.*

Il sottotenente del 232°, Emilio D'Angelo, giovanissimo, il 7 agosto 1916, alla testa del suo plotone, passa il ponte di Lucinico per raggiungere Gorizia.

Una raffica di fuoco l'investe. Il braccio destro teso in avanti, gli è spezzato da una palla. Egli solleva il sinistro e non curanto del dolore addita con questo e per l'ultimo sforzo, ai suoi soldati la meta.

L'esempio trascina all'attacco, ma un secondo colpo abbatte quel valoroso, che spira benedicendo l'Italia.

4° *Morire sì, ma dopo eseguito l'ordine.*

Sull'altura di Selo (Carso di Comen) il 21 agosto 1917 infierisce la battaglia. Al granatiere Setti Agostino viene consegnato un ordine da portarsi in trincea.

Solo, sotto la tormenta di fuoco, il granatiere s'avvia, ma il piombo avversario lo colpisce a morte. In uno sforzo supremo egli raduna le ultime energie, e carponi si trascina al Comando, consegna quel piego che il sangue ha bagnato ..... e muore sereno. (Il sacrificio apre alle truppe la via che conduce alla meta).

5° *La disperata difesa del reggimento Genova cavalleria a Pozzuolo del Friuli.*

In Pozzuolo del Friuli, Genova cavalleria, il 30 ottobre 1917, contrasta all'invasore l'avanzata al Tagliamento.

I gialli dragoni han l'ordine di affrontare l'avversario e di costringerlo ad una sosta: còmpito di sacrificio che richiede una resistenza eroica e ad oltranza. Ed essi, con accanimento sublime, per un'intera giornata fan fronte al nemico incalzante, che, forte del numero, già dilaga in paese e ne chiude gli sbocchi.

Il tenente Liolo Ettore, del 4° squadrone, si rivolge ai suoi pochi superstiti: « Parla Genova » grida: « Il 4° squadrone non si arrende nè si ritira, calca l'elmo in testa e galoppa. Caricat ».

E seguito da un manipolo di valorosi, si lancia contro il nemico: il fuoco avversario fa scempio dei suoi, ma il loro olocausto è la salvezza del reggimento glorioso.

6° *Tenaci nel vincere la resistenza del fiume e quella del nemico.*

Il 26 ottobre 1918 sul Piave, al momento della riscossa.

Il fiume gonfio è un ostacolo insormontabile al passaggio delle truppe.

Con silenzioso ardimento, nella notte oscura, sotto la pioggia, la 16ª compagnia del Genio pontieri viene in aiuto delle fanterie.

I traghetti sono costruiti e le prime truppe guadagnano l'altra sponda: una passerella è sfasciata dalla corrente impetuosa, ma la costruzione dei ponti procede con attività febbrile. A notte alta il ponte di Fontana del Buoro è pronto e vi sfilano subito altri reparti. A mezzanotte è ultimato un secondo ponte, a valle del primo. L'artiglieria nemica interrompe il primo ponte, ma i pontieri lo riattano ancora, vincendo con meravigliosa tenacia e sotto il fuoco nemico, la terribile violenza della corrente.

7° *L'ultimo sguardo è per gli austriaci in fuga.*

Il 18 luglio del 1915, i fucilieri del 94° si lanciavano all'attacco della forte posizione avversaria alle Cave di Selz; la tormenta di fuoco non arrestava quei prodi, che avanzavano, strisciando carpono sul terreno, sprezzanti del pericolo.

In un unico scatto, erano tutti sull'agognata trincea ed il nemico si arrendeva o si dava alla fuga.

Un fante, Luigi Pompili, dagli occhi brillanti per la gioia della vittoria, pronto per il novello sbalzo, si dirizzava sulla terra conquistata, ma la rabbia nemica su lui si accaniva.

Una scheggia di granata che lo colpiva alla fronte gli toglieva per sempre la vista.

Mentre viene portato ad un posto di medicazione, si incontra con S. M. il Re, il quale avvicinatosi al ferito e saputo della terribile ferita, gli rivolge parole di conforto: « Non importa Maestà » risponde il Pompili, « l'ultima cosa che videro i miei occhi furono gli austriaci in fuga ».

8° *Ardita azione di pattuglia* (*14 giugno* 1915).

La vetta del Monte Nero, giganteggia tra le nubi: il nemico vigila nelle sue trincee che crede inviolabili sulla gigantesca muraglia.

All'alpino italiano, il 14 giugno del '15, vien dato di tentare l'impresa; l'ordine è preciso: « Poca forza preceduta da gruppi di animosi, avanzata di appiglio in appiglio, evitare qualsiasi rumore, e

non rispondere al fuoco, ferma volontà di vincere a qualunque costo con il cuore saldo e con la baionetta ».

Un manipolo di arditi (84ª compagnia) nella notte sul 16 muove dal Kozliak. I prodi iniziano nella notte senza luna la faticosa ascesa: a piedi nudi, poichè le pesanti calzature alpine dai chiodi d'acciaio farebbero crollare le pietre, si inerpicano inosservati, insospettati, come capre, sulle roccie scoscese; (l'ardimento sopisce le sofferenze delle carni maciullate dal sasso); e con l'aiuto delle corde, attraversano i profondi crepacci.

Di blocco in blocco, trattenendo il respiro, sui fianchi del colosso, la marcia si compie.

Un grido di « Savoia! » erompe fragoroso nella notte.

Risponde l'urlo di spavento del nemico: una lotta breve, violenta, nell'angusta trincea, e la vetta del Monte Nero è conquistata all'Italia.

9° *Vita e morte gloriosa*: *il sottotenente Ferrario sull'Altipiano di Tonezza* (maggio 1916).

La figura del sottotenente Ferrario Paolo del Comando genio della 35ª divisione, sembra ricollegarsi alle antiche leggende eroiche.

Per eseguire il rilievo topografico della parete rocciosa dello Spitz Tonezza, allo scopo di determinare l'esatta posizione delle feritoie per la postazione di nostre artiglierie in caverna, si faceva calare dall'alto con una corda e di pieno giorno, sospeso nel vuoto, eseguiva tranquillamente le sue misurazioni quantunque fatto segno al tiro aggiustato dei cannoni nemici del vicino altipiano di Luserna.

Poco appresso, nella notte dal 18 al 19 maggio 1916, incaricato di far saltare il forte di Campomolon perchè non potesse servire al nemico che avanzava, volle personalmente assicurarsi della efficacia delle mine.

Novello Pietro Micca, sfidando la morte sicura, si avvicinò ad una di esse rimanendo ucciso da un masso lanciato dall'esplosione

10° *I rifornimenti ai compagni che combattono.*

Sul Sabotino, in una profonda trincea, stanno i fanti: il fuoco avversario da ore tormenta la linea ed essi stanno pronti, in attesa dell'attacco che si annunzia imminente. Dal basso pochi uomini, curvi sotto il peso di rifornimenti (viveri e munizioni) ascendono l'impervio pendio: la pioggia rende rischioso il terreno, sul quale le scarpe ferrate non trovano appiglio; il tiro nemico colpisce senza tregua il lungo e pericoloso cammino. Ma il reparto in angosciosa attesa aspetta il pane e le munizioni; quegli uomini audaci e silenziosi lo sanno e continuano l'ascesa, oscuri eroi pronti al sacrificio per soccorrere i compagni.

E con uno sforzo sublime, giungono finalmente alla trincea.

11° *Fino alla morte devoto al proprio dovere e al proprio superiore.*

« Resistere sulla cresta di Monte Zomo per dar tempo ad altri reparti di rafforzarsi su posizioni arretrate ». Questa la consegna che la 10ª compagnia del 224° accoglie con entusiasmo.

Essa resiste infatti al bombardamento nemico; ricaccia gli attacchi col fuoco e, ultimate le munizioni, accetta la lotta all'arma bianca contro un avversario dieci volte superiore di numero.

La stessa volontà inflessibile cementa gli uomini, cancella la figura particolare degli individui per dare al reparto la stessa uniforme fisonomia eroica.

Il comandante di compagnia e due dei comandanti di plotone, rimangono feriti, ma continuano la lotta ineguale; il soldato Sabato Antonino, ferito, rifiuta di essere trasportato indietro e durante la lotta a corpo a corpo, visto in pericolo l'ufficiale del quale era attendente, si lancia a fargli scudo del proprio petto. Cade trafitto a morte. E la sua memoria gloriosa è onorata con la medaglia d'oro al valore.

12° *Novello Ferruccio.*

Una batteria d'assedio, il 30 ottobre del 1917, durante il ripiegamento al Piave, nei pressi di Codroipo viene sorpresa ed accerchiata da pattuglie austriache che intimano la resa agli artiglieri, sprovvisti di armi per la difesa vicina.

Ogni resistenza sembra impossibile, ma fra le fila dei nostri è un eroe, il tenente Giacomo Badini, che all'imposizione risponde a colpi di pistola. Il nemico furente su lui scarica le armi e l'abbatte colpendolo a morte. Ad una nuova intimazione di arrendersi, il prode, riunite in un sublime slancio le ultime forze, punta al suolo le mani, si drizza sul petto e grida: « L'artiglieria italiana non si arrende »; quindi ancora dirige ai suoi artiglieri la voce di incitamento alla lotta.

Un novello Maramaldo, sotto le spoglie di un ufficiale austriaco, si lancia sul moderno Ferruccio, ed immerge ripetutamente il pugnale nelle carni dell'eroico ufficiale.

13° *Dio e Patria.*

Il 6 luglio 1918, di pieno giorno, tre compagnie del 252° fanteria attaccano quota 1503 sul Grappa. Sotto l'intenso fuoco delle artiglierie avversarie i reparti avanzano, seguendo il cappellano del reggimento, don Pacifico Arcangeli, che guida i più arditi.

Il coraggio e la fede sono le sue uniche armi. Egli alza difatti come fosse un vessillo, una rozza croce di legno.

Quel sacerdote vuole, e conquista l'onore di giungere primo su l'agognata trincea, ma una scheggia di granata lo colpisce a morte; rifiuta ogni soccorso, e, appoggiandosi ad un albero per rimanere ancora in piedi, nel nome di Dio e della Patria benedice le nostre armi ed invita i fanti a proseguire nell'azione. Trascinato a viva forza al posto di soccoso spira inneggiando all'Italia.

14° *Madre sarda.*

Il nemico tolse a lei, povera contadina della Sardegna, l'unico suo aiuto. Il 10 giugno del 1917 sullo Zebio il figliuolo Giuseppe Pintus caporal maggiore del 151° fanteria, si offrì a far parte della prima ondata d'assalto, e, quantunque gravemente ferito ad un braccio, continuò a combattere arrivando sulla posizione avversaria. Una novella ferita non prostrò il suo ardore, persistette nella lotta violenta, combattuta corpo a corpo, fin quando un ultimo colpo l'uccise.

Durante uno dei viaggi di Sua Maestà in Sardegna gli fu presentata, insieme ad altre madri di caduti, la madre dell'eroico Pintus che portava sul petto la medaglia d'oro del figlio. « Che cosa ha fatto — le chiese il Sovrano — per meritare la medaglia d'oro al valore? » — « Su dovere, o Re ».

15° *I violatori dei porti — Il forzamento di Pola da parte del « Grillo ».*

Le navi nemiche non uscivano dai loro rifugi: a Pola erano protette da triplice ordine di ostruzioni e reti, e dietro di esse covavano l'inconcludente attesa. Occorreva snidarle ed a tale scopo fu costruito un M.A.S. speciale che potesse agevolmente scavalcare le ostruzioni e portare con i siluri l'offesa entro il porto. Il battello fu denominato « Grillo »; lo equipaggiavano il comandante Pellegrini, il capo torpediniere Milani ed i marinai Angelini e Corrias. Nella notte sul 14 maggio 1918 l'impresa fu tentata. Era già il « Grillo » sulla penultima ostruzione quando fu scorto dai proiettori di vigilanza; ciò nonostante, e benchè i proiettili colpissero lo scafo e l'Angelini rimanesse ferito, il « Grillo » continuò il suo cammino; trovatosi dinanzi al guardiaporto nemico fu costretto ad arrestarsi, ma il comandante Pellegrini fece in tempo a dare fuoco all'apposita bomba che squarciò il piccolo scafo affondandolo.

16° *Il salvataggio dell'Esercito serbo.*

E' questo un episodio collettivo e d'insieme che può riunire in sè le virtù militari ed umanitarie della nostra gente di mare. Fra i pericoli più gravi le navi italiane, con alcune alleate, riuscirono a salvare dalla costa albanese, 185,000 serbi che, incalzati dai nemici, dovevano abbandonare la Patria.

Occorre che questo avvenimento sia raffigurato con un quadro d'insieme nel quale si possa scorgere l'attività navale in una di quelle rade aperte, battute dal mare tempestoso ed esposte all'insidie nemiche, mentre sulla costa i serbi si affollavano affannati ed esausti, ricevendo conforti e salvezza. (Rappresentare la rada di Durazzo).

17° *Nazario Sauro.*

Non è leggendario il sacrificio di questo eroe, giacchè è tutta documentata la nobile figura di italiano, di cittadino, di martire. La sua fine gloriosa esalta l'amore per la Patria nel suo più nobile significato.

Si potrebbe ritrarre il Sauro quando, scostatosi dal Pullino con un battello, è raggiunto dalla torpediniera austriaca, bacia ed affonda la bandierina tricolore che portava sempre sul petto, affinchè non cada nelle mani dell'avversario.

18° *Premuda*: *Affondamento della nave austriaca « Santo Stefano ».*

Nel giugno 1918 l'Austria volendo, prima della battaglia del Piave, dare un colpo decisivo alla nostra Marina, fece uscire le sue grandi navi da battaglia da Pola per un insospettato attacco alle nostre crociere nel canale di Otranto. All'alba del 10 giugno la « Santo Stefano » e la « Tegetthoff », scortate da sette siluranti, si trovavano all'altezza di Premuda.

Ma la Marina italiana vigilava sul mare. Due M. A. S. comandati dal capitano di corvetta Rizzo, erano all'agguato sulla rotta delle navi nemiche, ed appena le avvistarono fulmineamente si dirressero sulle corazzate, non curando i cacciatorpedinieri di scorta e manovrando abilmente lanciarono i loro siluri. Uno di questi, lan-

ciato dal M. A. S. di Rizzo colpì la «Santo Stefano» colandola a picco: anche una silurante fu avariata con una bomba. I due audaci M. A. S. riuscirono a sfuggire ed a raggiungere incolumi la propria base.

19° *La Marina al fronte - La morte di Bafile.*

I marinai furono anche ottimi soldati fra le paludi del Basso Piave e le trincee impantanate. Essi difesero Venezia durante la ritirata dopo Caporetto e presidiarono la linea del fronte all'estrema destra, per tutto il resto della guerra. Andrea Bafile (medaglia d'oro) è l'eroe più puro, l'esempio più nobile che dimostra, con il suo sacrificio, tutte le sublimi virtù di quei combattenti.

Comandante di un battaglione di marinai mentre preparavasi un'operazione sull'estrema bassura del Piave, volle personalmente osare un'arrischiata ricognizione tra i canneti ed i pantani della sponda sinistra perchè dallo strappato segreto delle difese nemiche, traesse maggior sicurezza la sua gente. Tutto vide e frugò e sventato l'allarme, già trovava riparo, quando notò la mancanza di uno dei suoi arditi. Rifece allora da solo la via perigliosa per ricercarlo e scoperto poi dal nemico, mentre ripassava il fiume, e fatto segno a vivo fuoco, veniva mortalmente ferito.

Guadagnata la sponda destra, in gravissime condizioni, conscio della fine imminente, con mirabile forza d'animo e completa lucidità di mente riferiva anzitutto quanto aveva osservato nella sua ricognizione e, dirigendo ai suoi infiammate parole, atteggiato il volto al lieve sorriso che gli era abituale, si diceva lieto che il suo sacrificio non sarebbe stato vano.

E passò sereno qual visse, fulgido esempio delle più elette virtù militari, coronando con gloriosa morte una vita intessuta di luminoso coraggio, di fredda consapevole e fruttuosa audacia, del più puro eroismo.

20° *Eroica fine del sommergibile «Balilla».*

Questo sommergibile in duello impari contro due torpediniere nemiche, mentre sta attaccando col siluro, è costretto da avarie a venire a galla. In questa critica situazione la sua fine è segnata: malgrado ciò esso manovra arditamente per continuare la lotta ad oltranza senza che nessuno dell'equipaggio, benchè votato a sicura morte, si mostri in coperta per tentare di salvarsi. Gli austriaci stessi restano pieni di ammirazione per l'elevato spirito del dovere che anima gli avversari i quali ormai ridotti all'impotenza, piuttosto che arrendersi, combattono sino alla morte chiusi nel loro scafo. E questa non tarda, che un siluro nemico squarcia, affondandolo, l'eroico «Balilla» comandato dal capitano di corvetta Degli Uberti (medaglia d'oro).

21° *Affondamento della «Viribus Unitis».*

Nella notte dal 30 ottobre al 1° novembre 1918, due valorosi ufficiali di marina (il maggiore del Genio navale Rossetti ed il tenente medico Paolucci) si fecero lasciare da un M. A. S. sotto le dighe foranee di Pola. A nuoto, trascinando un ordegno esplosivo, sorpassarono le ostruzioni della piazzaforte e dopo aver superato ogni sorta di ostacoli, riuscirono a penetrare dove erano ormeggiate le grandissime navi. Poterono così applicare l'ordegno allo scafo della nave ammiraglia nemica «Viribus Unitis» che poco dopo saltò in aria. I due Eroi, fatti prigionieri, furono liberati dopo pochi giorni, dalla Divisione navale dell'ammiraglio Cagni, mandata dall'Italia a prendere possesso della piazzaforte di Pola.

Si potrebbe rappresentare questi due valorosi nello istante in cui la mina causava la larga falla alla nave ed essi si trovavano come prigionieri a bordo, ancor pieni delle emozioni dell'avventurosa traversata. Queste due figure ritte sulla poppa del bastimento già inchinato, mentre l'equipaggio l'abbandona precipitosamente, possono rappresentare lo spirito del dovere, spinto alla più alta espressione.

22° *Combattimento aereo del maggiore Francesco Baracca, asso degli assi italiani, dalle 34 vittorie.*

Il 3 giugno 1917, alle ore 9,30, il maggiore Baracca era in servizio di crociera sulla zona delle prime linee, nella regione di Plava (Alto Isonzo), quando ecco sopravvenire tre «Albatros» apparecchi da caccia austriaci velocissimi e ben armati, che in formazione di pattuglia si dirigevano verso le nostre linee con l'intento di impedire il nostro servizio di ricognizione aerea.

Il maggiore Baracca navigava alla quota di 5000 metri, gli austriaci a quella di 4000.

Deciso l'attacco, il nostro Asso degli Assi si portò fulminicamente alla quota degli apparecchi nemici, ed ingaggiato combattimento con il capo pattuglia, lo abbatteva in fiamme, facendolo precipitare sulle prime linee nemiche; attaccava quindi il secondo che per sfuggire a sicura fine, con manovra disperata si sottraeva al combattimento, gettandosi in avvitamento, insistendo sino a pochi metri da terra, e riuscendo a salvarsi.

Desistendo dall'inutile inseguimento di questo secondo apparecchio, il maggiore Baracca si lanciava sul terzo che però aveva di già acquistato alcune centinaia di metri di vantaggio, distanziandosi nel mentre avveniva il secondo combattimento, e profittando della maggiore velocità riusciva anche esso a sfuggire nonostante il nostro grande cacciatore lo avesse invano inseguito per un notevole tratto nella zona del cielo nemico.

23° *Volo su Vienna della squadriglia «La Serenissima», 9 agosto 1918. (Ricognizione strategica).*

Il mattino del 9 agosto 1918, sul campo di San Pelagio (Padova), otto aeroplani S. V. A., dei quali sette monoposti ed uno biposto capo pattuglia, con a bordo Gabriele d'Annunzio e Natale Palli, si innalzavano in volo per effettuare una dimostrazione nel cielo della capitale nemica: Vienna.

Per espressa volontà di Gabriele d'Annunzio, i velivoli anzichè portare bombe per compiere così efficace rappresaglia ai violenti, inutili e barbari bombardamenti di Venezia e di altri paesi del Veneto, completarono il carico disponibile con manifestini di propaganda, atti ad illuminare la popolazione della capitale nemica, del vero stato di cose relativo all'andamento della guerra.

Dopo poche ore di navigazione, la pattuglia nostra, in efficiente formazione di guerra, raggiunse il cielo di Vienna ed abbandonò sulla città le molte migliaia di manifestini di propaganda che caddero per le vie e vennero raccolti e letti dai cittadini attoniti di tanto ardire e stupiti che nessuna reazione tentasse di stroncare un gesto significante lezione ed ammonimento.

Pochi tentativi di contrattacco che infatti alcuni aerei austriaci del campo di Aspern (pressi di Vienna) cercarono di effettuare, vennero frustrati dal contegno aggressivo dei nostri che costrinsero gli avversari ad un immediato rientro alla base di partenza.

Espletata la propria missione, la pattuglia riprendeva la via del ritorno, quando l'apparecchio che chiudeva la formazione, fu visto planare ed atterrare nei pressi della città. Infatti il tenente Sarti per guasto al motore, fu costretto a discendere e appena toccato terra, incendiava l'apparecchio e si dava alla fuga.

Dopo circa sei ore dalla partenza, sette aerei rientravano felicemente al campo di San Pelagio dopo aver tutto osato e rischiato per dare al nemico una lezione memorabile.

24° *Azione di guerra della squadriglia idrovolanti di Porto Corsini contro la squadra navale austriaca attaccante le coste di Romagna il 28 novembre 1917.*

Sull'albeggiare del 28 novembre 1917 una squadra austriaca composta di 14 unità, lasciata la base di Pola, si diresse sulle coste della Romagna per tentare una incursione contro le città rivierasche. Suddivisasi in due squadre minori, rispettivamente composte di un incrociatore «Novara», di tre navi tipo «Tatra» e di tre grossi cacciatorpediniere, cercò di bombardare Porto Corsini e Rimini.

Le navi dirette contro quest'ultima città, dopo pochi colpi sparati contro di essa, dovettero ritirarsi perchè efficacemente controbattute dal treno armato colà residente che riuscì a colpire gravemente la maggiore unità del gruppo nemico.

Le navi attaccanti Porto Corsini desistettero anche esse dalla azione, dopo che parimenti una grossa unità restò seriamente danneggiata dal fuoco preciso delle batterie costiere.

Le due squadre in fuga si riunirono nei pressi di Cesenatico e cercarono di prendere di conserva la via del ritorno tenendo al rimorchio le due navi colpite dai nostri tiri.

In questa fase intervenne la squadriglia idrovolanti di Porto Corsini che, caricate le bombe ed a completo munizionamento delle mitragliatrici, dopo avere preso quota, si portò sulla verticale delle navi nemiche che riuscì a colpire efficacemente nonostante la intensa reazione del fuoco antiaereo.

I velivoli, dopo aver lanciato il loro carico di bombe, attraverso la cortina di fuoco che continuava ad essere alimentato dalle navi, con il massimo ritmo consentito dalla celerità di tiro delle bocche da fuoco, si calavano audacemente a bassa quota e sugli uomini raggruppati intorno ai cannoni, nei posti vitali delle navi, effettuarono un preciso e micidiale mitragliamento. E volteggiarono ed insistettero nell'attacco sino a che l'ultima cartuccia venne esplosa.

L'intervento aereo cambiò in fuga disordinata e disperata quella che al mattino era stata una formidabile ed orgogliosa sfilata di 14 unità, ben decise a colpire bersagli da esse ritenuti del tutto indifesi.

25° *Combattimento aereo sostenuto dall'apparecchio Caproni n. 478 «Aquila Romana» il 18 febbraio 1916.*

Il mattino del 18 febbraio 1916, l'apparecchio Caproni n. 478, denominato «Aquila Romana» con a bordo il tenente colonnello di artiglieria Barbieri, in funzione di osservatore ed i due piloti, capitano Salomone e capitano Bailo, partiva in volo dal campo della Comina per partecipare con altri aerei, al bombardamento di Lubiana.

Nel cielo della selva di Ternova l'aeroplano veniva attaccato da due apparecchi da caccia austriaci del tipo «Fokker» alle prime raffiche di mitragliatrice il tenente colonnello Barbieri veniva fulminato al suo posto di osservatore ed il capitano Bailo si abbatteva nella parte posteriore della carlinga dopo aver inutilmente cercato di colpire col fuoco del suo fucile gli aerei nemici, attacanti in coda il Caproni.

Quasi contemporaneamente il capitano Salomone riportava una grave ferita alla testa che gli toglieva per qualche istante il controllo della condotta del veicolo.

Con mirabile sforzo il capitano Salomone, nonostante che i cacciatori avversari gli avessero fatto più volte segno di arrendersi e che per il rifiuto opposto alle intimazioni di resa, continuassero, sia pure inutilmente, il loro fuoco sul Caproni già sì gravemente colpito, riprendeva il governo dell'apparecchio e riusciva a rientrare nelle nostre linee, al campo di Gonars, dopo aver sorvolato a quota bassissima le linee nemiche, inutilmente fatto segno a fuoco violento di fucileria e di artiglieria antiaerea.

Col velivolo gravemente danneggiato nei comandi e nella velatura, con un motore colpito in pieno e non più funzionante, l'energia sovrumana di Oreste Salomone riusciva a restituire alla Patria l'apparecchio affidatogli e le spoglie gloriose di due suoi figli elettissimi, per Essa immolatisi.

Art. 3.

Il dipinto dovrà avere le dimensioni 80×60.

I quadri che, riprodotti nel formato di 40×30 con procedimento foto-meccanico, dovranno servire a scopo educativo per gli alunni delle scuole inferiori, debbono a tal fine, oltrechè apparire veritieri — privi cioè di ogni posa eroica che esca dal naturale umano, assurgendo a carattere leggendario — essere ben rifiniti ed esatti in ogni articolare d'uniforme, di armi, di navi, di velivoli, macchine, carreggio, movimenti d'uomini e quadrupedi, paesaggio, ecc.

Art. 4.

I concorrenti che intendono prendere parte al concorso, per uno o più quadri, dovranno far pervenire questi alla segreteria generale della Commissione suprema di difesa, Palazzo Viminale, in Roma, franco spesa e non oltre le ore 12 del giorno 31 ottobre c. a.

I quadri dovranno essere contrassegnati da un motto ed accompagnati da una busta suggellata contenente il nome e l'indirizzo del concorrente.

Art. 5.

Una Commissione presieduta dal segretario generale della Commissione suprema di difesa, composta di quattro rappresentanti delle Amministrazioni militari e della pubblica istruzione, designati dai rispettivi Ministeri e da due personalità artistiche designate dalla Direzione generale delle belle arti, prescegliera inappellabilmente per ogni soggetto, tra i quadri reputati degni di essere riprodotti, quello che crederà il migliore.

All'autore verrà dato un premio di L. 2700.

La Commissione avrà inoltre a disposizione L. 7500 da distribuire a titolo d'indennità agli autori dei migliori quadri che, non prescelti, saranno considerati meritevoli di incoraggiamento.

Art. 6.

Terminati i suoi lavori la Commissione aprirà le buste portanti i motti che contrassegneranno i quadri prescelti e quelli compensati con indennità, e ne indicherà il nome nella relazione da presentarsi ai Ministeri interessati.

Tutte le altre buste verranno restituite intatte ai concorrenti che potranno, nel termine di un mese dalla pubblicazione del giudizio della Commissione, ritirare, dietro presentazione della ricevuta postale o di quella rilasciata dalla segreteria generale della Commissione suprema di difesa, i quadri presentati. Parimenti, entro il limite di un mese dal verdetto, potranno essere ritirati gli altri quadri non prescelti.

La segreteria generale della Commissione suprema di difesa non risponderà dei quadri non ritirati entro il termine stabilito.

Art. 7.

Tutti i quadri prescelti resteranno di proprietà dello Stato che si riserva libertà di riproduzione illimitata senza alcun diritto, per l'autore, ad ulteriori compensi.

Art. 8.

I concorrenti potranno rivolgersi direttamente agli uffici storici dei Ministeri della guerra, della marina e del Commissariato d'aeronautica, nonchè alla segreteria generale della Commissione suprema di difesa, per tutti quegli schiarimenti e quelle notizie di cui avessero bisogno per prendere parte al concorso.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per professore non stabile alla cattedra di patologia generale, anatomia patologica e tecnica delle ispezioni delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria, in Pisa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198;

Sentita la I Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, veterinaria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di patologia generale, anatomia patologica e tecnica delle ispezioni delle carni da macello presso il Regio istituto superiore veterinario di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, non più tardi del 25 ottobre 1925, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno essere presentate in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal

presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*); debbono invece presentare l'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica o se debbano compiere esercizi pratici.

Sarà tempestivamente dato avviso a ciascun candidato del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi.

A parità di ogni altro merito valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per coprire varie cattedre vacanti negli Istituti superiori agrari di Bologna, Milano e Pisa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;

Sentita la I Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle cattedre seguenti negli istituti superiori agrari di Bologna, Milano, Pisa.

Regio istituto superiore agrario di Bologna:
1. Entomologia agraria;
2. Futticoltura ed orticoltura;
3. Idraulica agraria e costruzioni rurali.

Regio istituto superiore agrario di Milano:
Zoologia agraria, con speciale riguardo alla bachicoltura ed alla entomologia.

Regio istituto superiore agrario di Perugia:
Idraulica e topografia.

Regio istituto superiore agrario di Pisa:
1. Patologia vegetale e batteriologia agraria;
2. Idraulica agraria;
3. Meccanica agraria.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, non più tardi del 25 ottobre 1925, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno presentare in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti a più cattedre dovranno presentare separate domande con l'indicazione della cattedra alla quale intendono concorrere. In questo caso la documentazione, di cui sopra, dovrà essere allegata ad una sola domanda. A ciascuna domanda però dovrà essere allegata la quietanza di cui alla lettera *h*).

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica o se debbano compiere esercizi pratici.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.